



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA "ARP - UNIVERSITÀ POPOLARE ARTE & CULTURA"

Il presente regolamento disciplina la struttura formativa e l'attività didattica di Arp Università Popolare Arte e Cultura

Titolo I Elementi

Articolo 1 – Denominazione

Ai sensi degli articoli 18 e 33 della Costituzione, è costituita l'associazione **"ARP - Università Popolare Arte & Cultura"** richiamandosi ai precedenti storici, alle funzioni e al ruolo propri delle università popolari italiane.

Essa è un'Associazione apartitica, asindacale e aconfessionale a carattere volontario che si propone scopi artistici, culturali, scientifici, economici, finanziari, imprenditoriali e sociali, senza finalità di lucro.

Essa ha durata illimitata.

Articolo 2 – Sede e Simbolo

L'Associazione **"ARP - Università Popolare Arte & Cultura"** ha sede legale a: Reggio Emilia, Via Plauto 1A, 42124.

Essa ha per simbolo:



Articolo 3 – Scopi

"ARP - Università Popolare Arte & Cultura" persegue obiettivi artistici, culturali, scientifici, economici, finanziari, imprenditoriali e sociali e ha lo scopo di svolgere attività di formazione permanente e diffondere conoscenze, strumenti e modelli interpretativi nell'ambito dell'art advisory e dell'impresa, offrendo una qualificazione professionale completa.

"ARP - Università Popolare Arte & Cultura" intende aderire alla Confederazione Nazionale delle Università Popolari Italiane (C.N.U.P.I.), di cui può costituire sede territoriale decentrata, impegnandosi a rispettarne e condividerne lo statuto, ai fini della tutela del nome storico di "Università Popolare".

Articolo 4 – Funzioni e attività

"ARP - Università Popolare Arte & Cultura" a titolo di svolgere le seguenti funzioni per il conseguimento degli scopi che ne hanno ispirato la costituzione:

1. Istituire e gestire corsi di insegnamento teorico-pratici a carattere formativo, di aggiornamento, di specializzazione, di qualificazione, di riconversione e di avviamento professionale, nell'ambito artistico, culturale, scientifico, economico, finanziario, imprenditoriale e sociale.
2. Attuare progetti formativi della U.E., ciò anche per conto di Enti e/o di Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari convenzioni;
3. Sensibilizzare i partecipanti riguardo ai temi della sostenibilità, dell'ambiente, dell'economia circolare, in accordo con i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU.



ARP

UNIVERSITÀ POPOLARE ARTE & CULTURA

4. Favorire l'accreditamento e il riconoscimento a soggetti e associazioni di categoria nell'ambito artistico, culturale, scientifico, economico, finanziario, imprenditoriale e sociale.
 5. Collaborare con enti pubblici, università (sia statali che private) e ministeri per promuovere e diffondere la ricerca artistica e culturale su più livelli;
 6. Mettere in relazione figure professionali differenti come artisti, curatori, filosofi, economisti, scienziati, commercialisti, notai e avvocati e tutte quelle figure professionali utili per promuovere una visione globale dell'arte e della cultura, conciliando i diversi saperi e punti di vista;
 7. Curare l'organizzazione e la gestione di corsi di aggiornamento/formazione per docenti, dirigenti scolastici e dirigenti funzionari di amministrazioni pubbliche e private, nonché per qualsiasi altro soggetto interessato;
 8. Curare, anche in forma diretta, la produzione editoriale e la distribuzione di libri e prodotti multimediali nell'ambito delle discipline già specificate al punto uno di quest'articolo;
 9. Promuovere e sviluppare indagini sociometriche, demografiche, ambientali, statistiche e di mercato, con particolare attenzione e riguardo al tema della sostenibilità;
 10. Avvalersi o dotarsi di mezzi e supporti multimediali e digitali per l'informazione e la formazione, ispirandosi ai principi di sostenibilità che *ARP - Università Popolare Arte & Cultura* sostiene;
 11. Favorire l'estensione delle proprie attività socioculturali consorziandosi, convenzionandosi, alleandosi e collaborando con altre forme organizzative che condividano le medesime finalità;
 12. Sostenere la costituzione di istituti, laboratori e centri per la ricerca artistica, culturale, scientifica, economica, finanziaria, imprenditoriale e sociale;
 13. Proporsi come struttura di servizi per associazioni, categorie e centri che perseguono finalità anche solo parzialmente coincidenti con gli scopi statutari;
 14. Promuovere la nascita di un osservatorio con centro operativo nella sede di *ARP - Università Popolare Arte & Cultura* per la salvaguardia dei beni culturali, ambientali, sociali ed artistici;
 15. Incentivare la diffusione dell'arte e della cultura, tramite l'organizzazione di eventi, mostre e performance artistiche *site specific*, anche con la collaborazione di artisti e di associazioni culturali, nell'attuazione dei principi di solidarietà e inclusione.
 16. Avanzare proposte al parlamento, agli enti pubblici locali, quali consigli comunali e circoscrizionali, assessorati alla cultura delle regioni o della amministrazione provinciale, provveditorato agli studi, università statali e privati, scuole e istituti, al fine di concordare un'adeguata programmazione socio-culturale;
 17. Promuovere attività di rigenerazione urbana attraverso l'arte, allo scopo di implementare la fruibilità degli spazi cittadini;
 18. Istituire borse di studio per corsisti, studenti e ricercatori;
 19. Esplicare la propria opera attraverso l'interscambio continuo di informazioni, programmi e attività culturali tra le varie università popolari italiane e confederate, oltre che attraverso i metodi di insegnamento risultati più proficui;
 20. Istituzionalizzare, svolgere e favorire le attività formative nel settore della tutela patrimoniale artistica e del restauro, avvalendosi di società e servizi specifici;
 21. Promuovere attività di raccolta fondi (*crowdfunding*) che possano contribuire a sostenere il settore dell'arte e della cultura, attraverso partnership specifiche.
- "ARP - Università Popolare Arte & Cultura"** potrà infine:
22. Indire, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali e formativi, mostre, performance artistiche, festival, concerti, conferenze, dibattiti, stage e corsi di formazione pratica, master, premi a carattere locale e nazionale in forma diretta e/o indiretta con altre associazioni e con il patrocinio dello Stato, della Regione, degli Enti e delle amministrazioni locali, del MiBACT e di altre istituzioni pubbliche e private, nazionali, comunitarie e internazionali;
 23. Promuovere itinerari turistici dell'arte e della cultura, siti di rilevanza storico-artistica e paesaggistica e siti UNESCO;



ARP

UNIVERSITÀ POPOLARE ARTE & CULTURA

24. Utilizzare eventuali contributi e sovvenzioni di Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, per offrire la propria assistenza e consulenza in ciascuno dei campi in cui si porta avanti la propria azione e per le attività previste dallo Statuto;
25. Premiare chiunque si sia distinto nella realizzazione degli obiettivi dell'Associazione nell'ambito formativo, artistico e culturale;
26. Promuovere l'istituzione, la gestione e la regolamentazione della figura professionale del consulente d'arte in Italia attraverso il "Registro pubblico nazionale dei Consulenti d'Arte", detenuto dall'associazione, con la prospettiva futura di un riconoscimento statale e dunque la conseguente trasformazione in albo professionale.
27. Rilasciare attestati, diplomi, certificazioni e similari utili per il riconoscimento di esperienze professionali e conoscenze formative nei confronti di terzi, privati o pubblici, i quali, discrezionalmente, potranno validare, attraverso un loro processo di valutazione interno, i titoli rilasciati dall'ARP - *Università Popolare Arte & Cultura*;
28. ARP - *Università Popolare Arte & Cultura* si pone l'obiettivo di istituire convenzioni, collaborazioni e alleanze con soggetti privati e/o pubblici in ambito nazionale e internazionale e nel campo della formazione accademica e universitaria, nel quadro normativo della "Convenzione di Lisbona" (11 aprile 1997), firmata dall'Italia con la Legge 11 luglio 2002, n.148 e ai sensi dell'art. 54 della direttiva 2005/36/CE dell'Unione Europea, che regola il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea.

ARP - Università Popolare Arte & Cultura può in ogni caso organizzare e gestire, anche con strutture collaterali, ogni attività utile per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, eccezion fatta per quelle riservate dalla legge a particolari categorie di soggetti.

Titolo II Dei soci

Articolo 5 – Requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

"ARP - Università Popolare Arte & Cultura" possono aderire tutti i soggetti interessati.

Potranno, inoltre, essere soci delle associazioni aventi attività e scopi non in contrasto con quelli do ARP - Università Popolare Arte & Cultura.

Potranno, infine, essere soci enti pubblici e privati aventi finalità e scopi socio-culturali, scientifici e umanitari. Saranno soci le persone e gli enti la cui domanda di ammissione sarà accettata dal Consiglio Direttivo e che versino all'atto dell'ammissione l'eventuale quota di associazione.

Articolo 6 – Categorie di soci

I soci si distinguono in:

- **soci fondatori**: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative, contributive e straordinarie;
- **soci ordinari**: coloro che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono ai bisogni e alla vita di ARP - *Università Popolare Arte & Cultura*. Come i soci fondatori, quelli ordinari sono tenuti al pagamento della quota sociale e di eventuali quote integrative, contributive e straordinarie;
- **soci sostenitori e benemeriti**: coloro che con apporti economici, lasciti e donazioni consentono il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione. Essi non sono tenuti al versamento della quota sociale annuale, né al versamento di eventuali quote integrative straordinarie;



ARP

UNIVERSITÀ POPOLARE ARTE & CULTURA

- **soci onorari**: coloro che per particolari meriti o considerazioni siano ritenuti in grado dal Consiglio Direttivo, anche senza alcuna partecipazione finanziaria, di conferire lustro ad *ARP - Università Popolare Arte & Cultura*.

- **soci aggregati**: sono i corsisti e coloro i quali aderiscono all'*ARP - Università Popolare Arte & Cultura*, al fine di partecipare alle singole attività da essa promosse. Essi sono tenuti al versamento della quota sociale e delle eventuali quote integrative che saranno determinate dal Consiglio direttivo in ragione delle attività didattiche e sociali da realizzare.

Il Consiglio Direttivo può creare nuove categorie di soci secondo necessità.

Tutti i soci possono offrire all'*ARP - Università Popolare Arte & Cultura* la propria opera di docenti/formatori nel settore professionale corrispondente al titolo di studio posseduto. I docenti/formatori che intendano espletare l'insegnamento in seno all'*ARP - Università Popolare Arte & Cultura* devono formulare richiesta al Consiglio Direttivo aderendo all'Associazione. L'insegnamento si intende volontario e non retribuito; saranno eventualmente riconosciuti i rimborsi delle spese sostenute per la preparazione, gestione ed espletamento dei corsi stessi.

Articolo 7 – Diritti dei soci

Tutti i soci hanno diritto al voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria, eccezion fatta per gli aggregati.

Tutti gli aderenti hanno diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Le somme versate per la tessera, le quote sociali e integrative non sono rimborsabili in nessun caso.

L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato non potendo in nessun caso rivestire carattere temporaneo, salvo il riconoscimento del diritto di recesso.

Conseguenza dell'adesione per l'associato maggiore di età è l'acquisto del diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione delle deliberazioni, le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi.

Articolo 8 – Ammissione

Per essere ammessi al sodalizio nella qualità di socio ordinario è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda recante le complete generalità del richiedente la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ad eventuali regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi sociali; l'istanza dovrà essere supportata dal parere favorevole di almeno due soci fondatori, ordinari o affiliati benemeriti.

Articolo 9 – Modalità di ammissione

L'ammissione del socio ordinario all'*ARP - Università Popolare Arte & Cultura* sarà decisa dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla presentazione della relativa istanza.

Nel caso di domande respinte, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale, si pronuncerà in via definitiva l'assemblea ordinaria nella sua prima convocazione successiva.

Nel caso di ammissione, il socio avrà diritto all'iscrizione ed al rilascio della tessera sociale previo pagamento della quota associativa.

Articolo 10 – Decorrenza

Le iscrizioni decorrono dalla data di rilascio della tessera sociale.



ARP

UNIVERSITÀ POPOLARE ARTE & CULTURA

Articolo 11 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio fondatore e ordinario si perde per:

- dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno solare;
- decadenza, vale a dire per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione (cessazione della qualità di socio);
- indegnità, per gravi incompatibilità consistenti nell'aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto.
- Morosità, vale a dire per il mancato pagamento della quota sociale, nel caso giunga richiesta di cancellazione da almeno uno dei componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno alla revisione dell'elenco dei soci.

Articolo 12 – Riammissione

Quelli che hanno perso la qualità di socio potranno essere riammessi, qualora rientrino in possesso dei requisiti previsti.

I soci radiati per indegnità potranno ricorrere contro il provvedimento alla prima assemblea ordinaria.

I soci esclusi per morosità potranno, su domanda, essere riammessi alle attività sociali con parere favorevole del Consiglio Direttivo e previo pagamento delle quote insolute.



ARP

UNIVERSITÀ POPOLARE ARTE & CULTURA

Titolo III Organi sociali

Articolo 13 – Elencazione

Gli organi della Associazione sono:

- l'assemblea
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Collegio dei Probiviri (ove nominato)
- il Revisore dei conti (ove nominato)
- il Tesoriere
- il Comitato scientifico

Capo I

Assemblea

Articolo 14 – Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il proprio organo sovrano.

Tutti i soci, la cui posizione sia regolare quanto ai requisiti oggettivi e soggettivi sopra richiamati, eccezion fatta per gli "aggregati", hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria.

Articolo 15 – Funzioni dell'assemblea

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per:

- l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- la nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori, ove nominato;
- l'approvazione delle linee generali del programma di attività per l'anno sociale con i rispettivi stanziamenti;

L'assemblea straordinaria delibera su eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge.

Articolo 16 – Ulteriori convocazioni

L'Assemblea può, inoltre, essere convocata, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci, eccezion fatta per gli aggregati.

Articolo 17 – Modalità di convocazione

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate a mezzo lettera raccomandata o tramite posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno quindici giorni, inviata a tutti gli aderenti all'indirizzo risultante dal libro degli associati, nonché ai componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di urgenza, il termine di preavviso può essere ridotto a 7 giorni.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare, oltre l'ordine del giorno contenente gli argomenti da trattare, anche il luogo, il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.



Articolo 18 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza assoluta degli stessi.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti e in seconda convocazione è validamente costituita con la partecipazione di almeno un terzo dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

È ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio ed è vietato il cumulo delle deleghe in un numero superiore a due.

Articolo 19 – Presidenza

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in sua mancanza dal vice presidente o da un delegato.

I verbali della riunione dell'assemblea sono redatti dal Segretario o in sua assenza da persona designata dal Presidente.

In casi eccezionali può fungere da segretario un notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere la legittimazione all'intervento in assemblea.

Articolo 20 – Modalità di voto

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del presidente dell'assemblea, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il presidente dell'assemblea può in questo caso scegliere due scrutatori tra i presenti.

Articolo 21 – Elezione degli organi statuari

Per l'elezione delle cariche sociali il presidente dell'assemblea procede alla nomina di due scrutatori che devono procedere alle operazioni di scrutinio.

Il seggio elettorale è costituito dal presidente di assemblea, dal segretario di assemblea e da due scrutatori indicati dall'assemblea.

L'elezione avviene con il sistema della scheda segreta sulla quale è riportato in ordine alfabetico l'elenco dei soci candidati dandone preventiva comunicazione alla segreteria dell'ARP - Università Popolare Arte & Cultura.

Il segretario dovrà redigere, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea, l'elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti di eleggibilità alle cariche sociali che hanno presentato la propria candidatura e affiggerlo all'albo sociale presso la sede dell'ARP - Università Popolare Arte & Cultura.

Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell'organo da eleggere.

Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti.

Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza.

Su parere unanime degli aventi diritto al voto, è possibile votare su lista bloccata.

Sulle operazioni di voto il seggio redige apposito verbale per la proclamazione dell'esito da parte del Presidente.



Capo II **Consiglio Direttivo**

Articolo 22 – Amministrazione

L'Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo elegge nel proprio seno un Presidente, un Vice presidente, il Segretario e il Tesoriere, ove a tali nomine non abbia provveduto l'assemblea e fissa gli incarichi degli altri consiglieri in ordine all'attività svolta dall'ARP per il conseguimento dei fini sociali nonché le competenze di ciascun componente.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di quindici consiglieri, eletti dall'assemblea fra i soci. Essi durano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

Possono inoltre essere eletti nel Consiglio Direttivo eventuali soci di chiara fama o di notevole competenza, riconosciuti come tali da almeno la metà più uno dei soci fondatori.

Articolo 23 – Cooptazione

È riconosciuto al consiglio direttivo, in caso di dimissioni di uno o più membri dello stesso e ove non fossero disponibili i primi dei non eletti nell'ultima tornata elettorale, il potere di cooptare altri soci, fino ad un massimo di un terzo dei componenti, di chiara fama o notevole competenza, riconosciuti come tali dalla maggioranza dei soci fondatori.

Articolo 24 – Altri membri del Consiglio

Possono far parte del Consiglio Direttivo, con voto consultivo, anche i rappresentanti di istituzioni culturali, società, enti quali Regioni, Province e Comuni, banche, designati dai medesimi su proposta del Consiglio Direttivo.

Articolo 25 – Riunioni

Il Consiglio Direttivo si riunisce in un'unica convocazione, possibilmente una volta al trimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche telefonicamente o telematicamente, in tal caso il Segretario redige un verbale con le decisioni prese che viene inviato a tutti i membri del Consiglio telematicamente; le decisioni divengono operative solo dopo che il Segretario ha ricevuto in risposta approvazione, a mezzo telematico o a mezzo lettera, dalla maggioranza dei membri del Consiglio.

Articolo 26 – Numero legale e deliberazioni

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza, dal Vice presidente o da un Consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto espresso dal Presidente.

Articolo 27 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno quindici giorni, oppure di otto giorni in caso di urgenza.



Se in un Consiglio si stabilisce la data del Consiglio successivo, decade l'obbligo di convocare per iscritto i consiglieri presenti

Il Consigliere che sarà assente per tre volte consecutive non giustificate alle riunioni del Consiglio Direttivo sarà dichiarato decaduto.

Articolo 28 – Verbalizzazione

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal Segretario.

I consiglieri, il segretario e il presidente sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari.

Articolo 29 – Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo deve:

- redigere i programmi formativi previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci;
- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- redigere i bilanci;
- elaborare e far approvare da parte dell'Assemblea il regolamento di funzionamento;
- compilare i progetti per l'impiego dei residui di bilancio da sottoporre all'Assemblea;
- approvare, per la stipula, tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- determinare l'importo delle quote associative, integrative e contributive ed il costo della "tessera" sociale;
- deliberare l'ammissione, la sospensione e la radiazione dei soci;
- deliberare l'istituzione di dipartimenti e di settori operativi nonché di sedi decentrate e/o di rappresentanze.

Il Consiglio Direttivo ha tutti gli altri poteri per l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie della medesima.

Articolo 30 – Comitati e commissioni

Il Consiglio Direttivo nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi di comitati, commissioni consultive o di studio e di esperti, nominati dal Consiglio stesso e composte da soci e non soci.

Articolo 32 – Durata

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che precede il rinnovo delle cariche sociali.

Qualora vengano a mancare, per dimissioni o altro, la metà dei Consiglieri o almeno tre consiglieri, l'intero Consiglio si considera decaduto e resta in carica per la sola ordinaria amministrazione; il presidente indice un'assemblea straordinaria entro tre mesi per procedere alla nuova elezione. Il limite di tempo può essere prorogato a sei mesi se entro i successivi sei mesi è prevista la convocazione dell'assemblea ordinaria.

Articolo 33 – Rimborso spese

I membri del Consiglio saranno remunerati e rimborsati nei limiti di legge. Il corrispettivo sarà eventualmente determinato dall'assemblea ordinaria.



Capo III **Presidente**

Articolo 34 – Rappresentanza legale

Il Presidente del Consiglio Direttivo dirige l'Associazione e ha la rappresentanza di essa a tutti gli effetti di fronte ai terzi e in giudizio.

Articolo 35 – Funzioni

Al Presidente è demandata:

- la conduzione e il buon funzionamento degli affari sociali;
- la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- la nomina, di concerto con il Segretario, dei responsabili di dipartimento e di settore, le cui mansioni saranno stabilite in apposito regolamento;
- l'assunzione, di concerto con il Segretario, del personale da adibire, a seconda delle esigenze, ai vari servizi;
- la cura dell'osservanza dello Statuto, promuovendone la riforma qualora si renda necessario.

Il Presidente adotta in caso di urgenza, salvo ratifica nella prima riunione successiva dell'organo competente, i provvedimenti di spettanza del Consiglio direttivo, sentito il comitato di presidenza che è composto dal Presidente stesso, dal Vice presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da un consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 36 – Deleghe

Il Presidente può delegare, ove lo ritenga opportuno, ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente, nonché la trattazione di questioni di sua spettanza.

Articolo 37 – Competenze di Segretario e Tesoriere

Al di fuori delle funzioni e competenze di spettanza del Consiglio Direttivo, al Segretario, competono, altresì, i poteri di coordinamento e verifica di quanti effettivamente operano nell'ambito dell'Associazione. Ha diritto di proposta in fatto di organizzazione, disponendo sulle procedure per la gestione dell'attività, sui limiti di valore delle spese e sull'adozione delle misure inerenti la costituzione e la gestione dei rapporti di lavoro; è, inoltre, preposto all'organizzazione delle attività e al funzionamento di uffici e sedi, con la responsabilità dell'impegno delle risorse umane e strumentali.

Il Tesoriere ha il compito di gestire le risorse finanziarie (entrate per contributi, entrate derivanti da servizi resi agli associati ed a terzi, finanziamenti per programmi e progetti, entrate patrimoniali, ecc.). È responsabile della contabilità e cura la completa formazione dei documenti contabili. Gestisce un fondo specifico per l'attività economica.

Capo IV **Collegio dei Probiviri**

Articolo 38 – Composizione e durata

Fin tanto che l'Associazione non superi i cinquanta soci la nomina del Collegio dei Probiviri può essere omessa e in tal caso, le funzioni del Collegio dei Probiviri sono esercitate dal Consiglio Direttivo.



ARP

UNIVERSITÀ POPOLARE ARTE & CULTURA

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi ed un supplente, nominati dall'assemblea ordinaria tra i soci, eccezion fatta per gli "aggregati", che abbiano compiuto il quarantesimo anno di età.

Essi durano in carica tre anni con possibilità di rielezione.

Il Collegio dei Probiviri nomina al suo interno il proprio Presidente, il quale avrà in particolare il compito di mantenere i contatti necessari ed opportuni con il Presidente dell'ARP e con i membri del Consiglio Direttivo.

Articolo 39 – Funzioni

Il Collegio dei Probiviri presiede, sovrintende e sorveglia l'andamento delle norme dettate dal presente statuto.

Al Collegio dei Probiviri è devoluta la soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere fra i soci o fra l'Associazione e i suoi soci, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

I Probiviri giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura e il loro lodo sarà inappellabile.

Il Collegio dei Probiviri può sottoporre all'assemblea proposte per il miglior andamento e funzionamento dell'Associazione.

Articolo 40 – Cooptazione

In caso di dimissioni o di impedimento di uno o più membri del Collegio, quest'ultimo, in caso di effettiva necessità, potrà nominare per cooptazione, sempre fra i soci fondatori e ordinari, i membri mancanti che resteranno in carica fino alla successiva assemblea.

Articolo 41 – Rimborso spese

I membri del Collegio non riceveranno alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo eventualmente il rimborso delle spese sostenute.

Articolo 42 – Convocazione

Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogni qualvolta il Presidente, dell'Associazione o del Collegio medesimo, lo convochi e comunque non meno di una volta a semestre, oppure quando ne facciano richiesta al Presidente almeno due dei suoi membri.

Articolo 43 – Funzione consultiva

Il Collegio dei Probiviri può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con uno o più dei suoi membri con funzioni consultive.

Capo V

Revisori dei conti

Articolo 44 – Composizione, requisiti, durata e casi di incompatibilità

La gestione dell'associazione è controllata, ove nominato, da un collegio dei Revisori.

I revisori dei Conti sono nominati dall'assemblea in un numero di tre effettivi ed un supplente e durano in carica tre anni; essi sono eleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all'Associazione, avuto riguardo alla loro competenza.

Almeno uno dei componenti effettivi del Collegio deve essere iscritto all'Albo ufficiale dei Revisori Contabili; a costui spetta la presidenza dell'organo.



L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.
La nomina dei revisori è da intendersi facoltativa fino a quando gli introiti annuali non abbiano superato i tre milioni di Euro.

Articolo 45 – Funzioni

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e accerta la regolare tenuta della contabilità, controllando il servizio di cassa e di economato. A tal fine, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai documenti contabili dell'Associazione e potranno procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo. Il Collegio dei Revisori riferisce annualmente all'Assemblea sul bilancio preventivo, sul conto consuntivo e sui risultati.

Capo VI **Comitato scientifico**

Articolo 46 – Composizione, requisiti, durata e funzioni

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri, che possono anche non essere soci, scelti per la loro competenza e il loro curriculum. Il presidente dell'Associazione può invitare uno o più membri del Comitato Scientifico a ricoprire cariche onorarie all'interno del Comitato medesimo stabilendone la durata. Il Comitato Scientifico collabora con il Presidente dell'Associazione con poteri consultivi per la definizione delle politiche dell'ARP - Università Popolare Arte & Cultura.

Articolo 47 – Convocazione

Il Comitato Scientifico viene convocato dal presidente dell'Associazione su iniziativa propria o su richiesta del presidente del Comitato Scientifico oppure di almeno un quarto dei membri del Comitato Scientifico e si intende regolarmente costituito qualunque sia il numero dei membri presenti. Il presidente dell'Associazione partecipa al Comitato Scientifico senza diritto di voto. La convocazione, a discrezione del presidente dell'Associazione, può prevedere inviti a presenziare senza diritto di voto a ulteriori persone non facenti parte del Comitato Scientifico.

Titolo IV **Patrimonio e bilancio**

Articolo 48 – Patrimonio

Il Patrimonio dell'ARP - Università Popolare Arte & Cultura è costituito dalla sua dotazione iniziale e dal fondo sociale.

Articolo 49 – Dotazione iniziale

La dotazione iniziale è costituita da eventuali beni mobili o immobili dati in concessione all'ARP - Università Popolare Arte & Cultura dai soci fondatori. I soci fondatori sono tenuti al versamento di Euro €100,00. Tale cifra include la quota associativa fino al 31 dicembre dell'anno in corso.



Articolo 50 – Fondo sociale

Il fondo sociale è indivisibile ed è costituito:

- dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'ARP - Università Popolare Arte & Cultura;
- dalle contribuzioni dei soci;
- dalle liberalità, anche testamentarie, a favore del sodalizio;
- dalle contribuzioni dei soci;
- dalle liberalità, anche testamentarie a favore del sodalizio;
- dalle contribuzioni di persone ed enti pubblici e privati, ivi comprese le erogazioni liberali di cui all'art. 60, comma 2, lettera a) del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597;
- dai proventi delle iniziative promosse dall'Associazione;
- da ogni altro provento che affluisca all'Associazione;
- dal fondo di riserva.

Spetta al Consiglio Direttivo programmare e disporre gli investimenti del patrimonio.

Articolo 51 – Bilancio consuntivo e preventivo

Il bilancio consuntivo comprende le entrate e le spese di competenza dell'esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di aprile di ogni anno.

Il conto consuntivo dovrà contenere:

- le entrate accertate (riscosse o da riscuotere) alla chiusura dell'esercizio;
- le spese accertate (pagate o da pagare);
- la gestione dei residui attivi o passivi degli esercizi anteriori;
- il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue:

- il 10% al fondo di riserva;
- il rimanente a disposizione per il perseguimento dei fini sociali, per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature.

Il bilancio preventivo dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto alla approvazione dell'assemblea entro la fine di aprile di ogni anno.

Entrambi i bilanci devono essere inviati al Collegio dei revisori dei conti almeno quindici giorni prima della data fissata per la loro approvazione da parte dell'assemblea dei soci e dovranno essere depositati in visione, a disposizione dei soci, presso la sede sociale almeno otto giorni prima dell'adunanza.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 52 – Fondo quote

Le somme versate per la tessera, per le quote sociali e integrative, non sono rimborsabili in nessun caso.



Titolo V **Norme finali generali**

Articolo 53 – Anno accademico

L'anno accademico decorre dal 1° novembre di ogni anno, durante il quale si svolgeranno i corsi sia a carattere fondamentale, che a carattere complementare.
Eventuali corsi semestrali saranno decisi dal Consiglio Direttivo.
L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 54 – Clausola arbitrale

Per ogni controversia tra l'Associazione e i soci che non sia risolta internamente, si ricorrerà ad arbitrato, con un arbitro nominato da ciascuna delle parti ed un terzo nominato di comune accordo o, in caso di mancato accordo, nominato dal Presidente dell'ordine degli avvocati di Reggio Emilia. Le spese dell'arbitrato sono a carico della parte soccombente.

Articolo 55 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione o la sua trasformazione dovrà essere decisa dall'assemblea in seduta straordinaria con i quorum di cui al precedente articolo 18.

Deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori del patrimonio sociale determinandone i compiti.

Il patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative, enti non commerciali, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

La scelta del beneficiario, se non imposta per legge, è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la medesima maggioranza prevista per lo scioglimento.

Articolo 56 – Regolamento di funzionamento

La struttura organizzativa e particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto sarà disposta con regolamento da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 57 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto si fa espresso rinvio alle norme di legge in materia.